

STATUTO DELLA COMMISSIONE DIOCESANA PER L'ARTE SACRA E I BENI CULTURALI

I. NATURA, DURATA IN CARICA E COMPETENZE

Articolo 1

§ 1. La Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali (CDAB) è un organo consultivo del Vescovo in materia di beni culturali, di arte a servizio della liturgia (cf. LS 607) e di edilizia di culto. Secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II (cf. SC 46), la CDAB è costituita e guidata dal Vescovo.

§ 2. La CDAB dura in carica cinque anni. Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio alle procedure necessarie per il rinnovo della Commissione e la costituisce per il successivo quinquennio. La CDAB cessa quando la sede è vacante.

Articolo 2

La CDAB, in collaborazione con l'Ufficio liturgico, con l'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, con l'Ufficio tecnico e secondo le indicazioni del Sinodo diocesano (cf. LS 607), ha il compito di:

- a. promuovere la valorizzazione, la conservazione e la tutela del patrimonio artistico appartenente agli enti ecclesiastici;
- b. elaborare iniziative informative, di sensibilizzazione e di formazione a favore del clero, dei laici, dei professionisti e degli artisti;
- c. garantire che i progetti elaborati per la costruzione di nuove chiese corrispondano alle norme dettate dall'autorità ecclesiastica, allo spirito della liturgia, ai criteri di buona estetica, alle esigenze di efficiente funzionalità pastorale e logistica;
- d. garantire che il restauro o l'adeguamento degli edifici di culto avvenga in conformità alle vigenti disposizioni liturgiche e nel pieno rispetto dei loro valori artistici e pastorali;
- e. garantire che la progettazione, l'esecuzione e la collocazione di nuove opere d'arte da esporre al culto o finalizzate all'ornamento dei sacri edifici siano rispondenti alle esigenze artistiche, storiche, liturgiche e pastorali previste dalle norme e dalla tutela dell'ambiente religioso e culturale.

Articolo 3

§ 1. La CDAB è convocata e presieduta dal Vescovo.

§ 2. Qualora lo ritenga opportuno, il Vescovo può affidare la presidenza della CDAB ad un suo delegato.

II. MEMBRI

Articolo 4

La CDAB è composta dai membri sottoelencati:

a. membri di diritto in ragione del loro ufficio:

- il Direttore dell’Ufficio liturgico diocesano;
- il Direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto;
- il Direttore dell’Ufficio tecnico diocesano;

b. membri nominati liberamente dal Vescovo:

- un architetto;
- un ingegnere;
- un rappresentante del clero scelto tra i membri del Consiglio presbiterale diocesano;

c. altri eventuali membri di idonee competenze, fino ad un massimo di tre.

§ 2. L’incarico di membro della CDAB decade al termine del mandato. Esso può essere rinnovato per un secondo quinquennio consecutivo. Qualora nel corso del quinquennio si rendesse necessario integrare il numero o sostituire uno o più membri, i subentrati restano in carica fino al termine del mandato della CDAB.

§ 3. Non possono essere nominati membri o permanere nella CDAB quanti hanno in essere incarichi di progettazione, direzione dei lavori, operazioni di validazione, o altri eventuali incarichi tecnici, sia a favore della Diocesi, sia di enti soggetti alla giurisdizione del Vescovo, sia di ordini e istituti diocesani, senza una speciale licenza data per iscritto dal Vescovo medesimo.

§ 4. L’incarico di membro della CDAB è incompatibile con il mandato parlamentare e con quello nelle Regioni e negli altri Enti locali e territoriali di qualsiasi livello, nonché con organi decisionali di partito o di organizzazioni che perseguano finalità direttamente politiche.

Articolo 5

Possono essere membri della CDAB i fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica, che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza, e che partecipano attivamente alla vita delle rispettive parrocchie.

III. ORGANI DELLA COMMISSIONE

Articolo 6

Sono organi della CDAB:

- a. l’Assemblea dei membri;
- b. il Segretario;
- c. le eventuali sottocommissioni.

III/a. Assemblea dei membri

Articolo 7

§ 1. La CDAB agisce attraverso l'Assemblea dei membri.

§ 2. La CDAB si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno. Può essere convocata in sessione straordinaria su iniziativa del Vescovo.

Articolo 8

§ 1. I membri della CDAB hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

§ 2. L'assenza deve essere giustificata al Segretario con congruo anticipo.

III/b. Segretario

Articolo 9

§ 1. La CDAB ha un Segretario nominato dal Vescovo anche esterno ad essa, nel qual caso non ha diritto di voto.

§ 2. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato della CDAB.

Articolo 10

Spetta al Segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei membri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato della CDAB;
- b. curare la redazione dell'ODG stabilito dal Vescovo;
- c. trasmettere ai membri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione con allegata la proposta di verbale della sessione precedente, l'ODG delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- d. tenere il registro delle presenze e ricevere le giustificazioni di assenza. In caso di tre assenze consecutive di un membro, ne dà comunicazione al Vescovo;
- e. redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività della CDAB e tenerne aggiornato l'archivio.

III/c. Sottocommissioni

Articolo 11

§ 1. In particolari circostanze, il Vescovo può costituire, scegliendo tra i membri della CDAB, un gruppo di studio (sottocommissione) che affronti specifiche problematiche, con la possibilità di avvalersi di esperti esterni alla CDAB stessa.

§ 2. Le sottocommissioni sono permanenti o temporanee. Quelle permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato della CDAB; quelle temporanee fino all'esaurimento dell'incarico loro affidato.

IV. LE SESSIONI

Articolo 12

§ 1. Le sessioni sono ritenute valide quando è presente la maggioranza assoluta dei membri; le valutazioni conclusive vengono raggiunte a maggioranza semplice dei presenti.

§ 2. In caso di assenza del Vescovo, le conclusioni a cui è pervenuta la CDAB vengono sottoposte alla sua valutazione e, se approvate, vengono messe in esecuzione dal competente ufficio di Curia.

§ 3. Non hanno diritto di esprimere il proprio parere i membri che hanno interessi in conflitto sull'argomento oggetto di valutazione.

Articolo 13

§ 1. Prima dell'inizio di ogni sessione viene messo a disposizione dei membri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario.

§ 2. I membri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'ODG. Nell'ambito della discussione, se il Vescovo lo ritiene opportuno, il Segretario può dare lettura degli interventi ricevuti, che vengono comunque recepiti nel verbale.

V. NORME FINALI

Articolo 14

La partecipazione alle attività della CDAB è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale. Le spese per il funzionamento della CDAB e delle sue sottocommissioni sono a carico della Diocesi.